

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 2020, N. 159

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale della crescita dell'intera collettività marchigiana, riconoscendone il ruolo essenziale per lo sviluppo della conoscenza, del pensiero critico e dell'autonomia di giudizio, nonché per la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico.

2. La Regione in particolare incentiva la pubblica lettura e riconosce la specificità culturale del libro quale opera dell'ingegno e strumento fondamentale per la circolazione delle idee, sostenendo la molteplicità di competenze e professionalità che, dall'ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare la diffusione del libro stesso e della lettura.

Art. 2
(Promozione del libro e della lettura)

1. La Regione, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale vigente e per le finalità indicate all'articolo 1, promuove azioni che incrementano il numero dei lettori, incentivano la lettura su qualsiasi supporto e nei diversi contesti della vita quotidiana. In particolare la Regione sostiene:

- a) iniziative di incentivazione della lettura nei confronti dei minori e dei giovani;
- b) interventi mirati ad incrementare la lettura nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e di territori ad elevato tasso di povertà educativa e culturale anche al fine di prevenire fenomeni di esclusione sociale e di analfabetismo;
- c) lo sviluppo di azioni volte a promuovere la lettura in famiglia fin dai primi mesi di vita;
- d) iniziative volte a promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie;
- e) iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;
- f) iniziative di invito alla lettura, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti sociali e territoriali disagiati quali strutture socio-assistenziali per anziani, strutture sanitarie, istituti penitenziari;
- g) lo sviluppo della bibliodiversità;
- h) occasioni di formazione per i diversi operatori della filiera del libro e della lettura;
- i) la sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura;
- j) iniziative che supportino attraverso la lettura lo scambio interculturale e percorsi di cittadinanza attiva;

- k) eventi, manifestazioni, festival e premi che diffondono la cultura del libro e promuovono la lettura e gli autori;
- l) lo sviluppo delle infrastrutture base per la promozione ed il sostegno della lettura rappresentate dal sistema bibliotecario regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) e delle biblioteche presenti nel territorio, con particolare attenzione a quelle scolastiche, anche attraverso le forme di coordinamento previste all'articolo 5;
- m) la promozione delle opere editate dall'Assemblea legislativa regionale.

2. La Regione istituisce un premio per la migliore attività di promozione della lettura. Il premio è conferito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Art. 3
(Iniziativa relative alla lettura in digitale)

1. La Regione promuove iniziative di produzione e diffusione di contenuti editoriali digitali al fine di assicurare la più ampia consultazione del patrimonio culturale e la sua libera fruizione, nel rispetto del diritto d'autore. La Regione promuove altresì l'accesso aperto e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica o non coperti da diritto d'autore.

Art. 4
(Sostegno alle librerie e alla produzione editoriale)

1. La Regione promuove e valorizza sul proprio territorio le librerie di qualità iscritte nell'apposito albo ministeriale nonché:

- a) lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico regionale, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; in particolare la Regione sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali regionali;
- b) le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. La Regione promuove inoltre la partecipazione delle imprese editoriali a manifestazioni nazionali fieristiche.

3. Ai fini di questo articolo si intendono per:

- a) impresa editoriale: il soggetto iscritto nel registro delle imprese della regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva è ubicata in un comune delle Marche che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;
- b) libreria indipendente: l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Art. 5

(Patti per la lettura - Intese e collaborazione Inter-istituzionale)

1. La Giunta regionale può stipulare e promuovere patti locali per la lettura ai sensi della normativa statale vigente intesi a coinvolgere enti locali, biblioteche, scuole e altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura. I patti locali prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori per le aree di riferimento in relazione alle indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 6 e al piano nazionale d'azione per la lettura.

2. La Giunta regionale promuove, inoltre, forme di coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, gli istituti della cultura, l'ufficio scolastico regionale e le autonomie scolastiche al fine di individuare, nelle materie disciplinate da questa legge, gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse nonché di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l'uso delle risorse.

Art. 6

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e tenuto conto della programmazione prevista dalla l.r. 4/2010 nonché dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), approva il programma triennale di promozione della lettura e dell'imprenditoria editoriale marchigiana. Il programma contiene in particolare:

- a) lo studio di contesto comprensivo delle analisi delle abitudini di lettura della popolazione regionale e del quadro delle azioni poste in essere dalla Regione e dai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 5 negli ambiti disciplinati da questa legge;
- b) l'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 9;
- c) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera b);
- d) le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate.

2. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione di riferimento e conserva validità sino all'approvazione del successivo.

Art. 7

(Modifica alla l.r. 4/2010)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 4/2010 è sostituita dalla seguente:

“e) promuovere l'innovazione dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, favorendo la digitalizzazione del patrimonio culturale regionale, la sua massima fruizione in rete e la sua promozione e valorizzazione attraverso i più diversi media e piattaforme.”.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 6 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 150.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento dello

stanziamento iscritto nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” per euro 100.000,00 e dello stanziamento iscritto nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” per euro 50.000,00 del bilancio di previsione 2020/2022.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo